

ANAC Delibera su emergenza COVID-procedure di gara e forza maggiore

17 Aprile 2020

L'ANAC ha emanato l'allegata delibera n. 312 con cui fornisce indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica.

Nello specifico l'ANAC indica come gestire le procedure di evidenza pubblica avviate alla luce della posticipazione dei termini imposta dall'art. 103 del DL Cura Italia.

Nel caso di procedure in corso le indicazioni riguardano la necessità che sia diramato avviso pubblico indicando lo slittamento dei termini. Inoltre l'ANAC raccomanda, nei casi in cui la sospensione non sia stata determinata (lavori urgenti o indifferibili) le amministrazioni aggiudicatrici devono, per garantire la massima partecipazione,

- concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l'impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all'emergenza sanitaria;
- valutano la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, o valutano la possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza, ad esempio, in video-conferenza,
- valutano la possibilità di rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dalla lex specialis di gara nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell'offerta, ovvero concedono una proroga dei termini di presentazione delle offerte al fine di consentire l'effettuazione del sopralluogo in data successiva al 15 maggio 2020.
- valutano la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto.

Infine e soprattutto la delibera specifica che in tutti i casi in cui l'emergenza sanitaria è considerata forza maggiore in grado di escludere la responsabilità dell'appaltatore per ritardi o omessi adempimenti nell'esecuzione del contratto.

Sul punto vale la pena di riportare integralmente quanto scritto dall'ANAC.

II. Fase di esecuzione del contratto

Ai sensi dell'articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdotto dall'articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il Protocollo condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri edili». Il documento offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori.

Il succitato articolo 6-bis si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Anche in questi casi, quindi, l'emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l'applicazione delle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

Le presenti indicazioni sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale con finalità di contenimento e gestione dell'epidemia.